

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE SOCIETARIA

- *scissioni-fusioni*
- *ristrutturazioni aziendali*
- *merger & acquisition*
- *gestione patrimoni- trust*
- *fondi patrimoniali*
- *pianificazione aziendale*

AREA LEGALE GIUSLAVORATIVA

- *consulenza previdenziale*
- *relazioni sindacali*
- *servizio amministrazione paghe*
- *gestione risorse umane*
- *consulenza del lavoro*

CIRCOLARI PAYROLL

Circ. n°3 del 02/10/2013 Incentivi per l'assunzione stabile di giovani

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

AGEVOLAZIONI

Bonus per nuove assunzioni di giovani, pronti anche i moduli per l'istanza

Dal 01/10/2013, si potrà accedere al modulo telematico «76-2013» per inoltrare la domanda preliminare di ammissione

Gli **incentivi** previsti dal DL 76/2013 per promuovere opportunità di **impiego stabile giovanile** stanno per “diventare realtà”. Con la circolare n. [138](#) di ieri, 27 settembre 2013, l'INPS ha, infatti, annunciato che, dalle **ore 15** del prossimo martedì – il **1° ottobre** 2013 – all'interno dell'applicazione “**DiResCo** - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” del sito www.inps.it, seguendo il percorso indicato, sarà possibile accedere al modulo telematico “**76-2013**”, da utilizzare per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiederne la prenotazione provvisoria.

Per approfondimenti sulla disciplina della misura in discorso, si fa rinvio alla circolare n. [131/2013](#) (si veda “[Partenza ufficiale per gli incentivi a favore di nuove assunzioni di under 30](#)” del 19 settembre), con la quale l'Istituto di previdenza ha, appunto, fornito le prime **precisazioni** in ordine all'incentivo economico – generalmente pari a un terzo della retribuzione, nella misura massima mensile di **650 euro** – istituito in via sperimentale dall'art. 1 del citato DL 76/2013 e fruibile, al ricorrere di specifiche condizioni:

- per **18 mesi**, in caso di **assunzione** a tempo indeterminato di giovani lavoratori tra i 18 e i 29 anni, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale;
- per **12 mesi**, in caso di **trasformazione** a tempo indeterminato di un rapporto a termine intrattenuto con i suddetti lavoratori.

Nella medesima circolare, si è, inoltre, provveduto a descrivere il **procedimento** da seguire per richiedere l'incentivo; un procedimento particolare che – in considerazione del fatto che il beneficio spetta nei **limiti** delle **risorse** specificatamente stanziare per ogni Regione ed è autorizzato dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze – risponde all'esigenza di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la **residua disponibilità** di fondi, prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione.

In sintesi, si prevedono le seguenti fasi:

- **domanda preliminare** di ammissione, trasmessa dal datore all'INPS, avvalendosi del modulo telematico “76-2013”;
- **entro 3 giorni**, verifica, da parte dell'INPS, dell'ammontare delle risorse residue e, in caso di disponibilità, comunicazione al datore di lavoro, in modalità telematica, della “prenotazione” in suo favore dell'importo massimo dell'incentivo per il lavoratore indicato;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- **entro 7 giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, stipula del contratto di assunzione o di trasformazione ed entro i successivi 7 giorni lavorativi, comunicazione all'INPS, in via telematica, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuta stipulazione, con contestuale presentazione dell'istanza di conferma della prenotazione, che varrà come domanda definitiva di ammissione.

Ecco, quindi, che, come riferito dalla circolare n. 138/2013 in commento, accanto all'istanza di prenotazione – il modello “76-2013 - prenotazione”, accessibile, come si è detto, dalle ore 15 del 1° ottobre – nell'ambito dell'applicazione “DiResCo”, all'interno della prenotazione da confermare, sarà visualizzabile **anche** l'istanza di conferma, ossia il modello “**76-2013 - conferma**”.

Al riguardo, l'Istituto raccomanda agli interessati la massima attenzione nel compilare **correttamente** i moduli e le comunicazioni telematiche obbligatorie al Centro per l'impiego (Unilav) inerenti il rapporto (instaurato o trasformato) per cui si chiederà la **conferma** della prenotazione: una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli dell'istanza di prenotazione, così come una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav non coerente non potrà, infatti, essere accettata.

Dopo aver individuato i dati che dovranno necessariamente corrispondere e sottolineato come tutte le istanze saranno per lo più elaborate già il giorno successivo all'invio, l'INPS passa, quindi, a riepilogare i **vari stati/esiti** che potranno essere attribuiti all'istanza di prenotazione (aperta, accolta, rifiutata preliminare, rifiutata definitiva, scaduta, annullata, confermata), illustrandone il significato. Tali stati/esiti saranno visualizzabili all'interno dell'applicazione “DiResCo”.

Chiude il messaggio una notazione importante: l'**istanza di prenotazione** dell'incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimarrà valida per **30 giorni** (nello stato di “rifiutata preliminare”), mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio. Se, entro tale termine, si libereranno risorse utili, l'istanza verrà automaticamente accolta; in caso contrario, dopo **30 giorni**, essa perderà definitivamente efficacia (passando allo stato di “rifiutata definitiva”) e dovrà essere presentata una nuova istanza di prenotazione. Si invita, pertanto, l'interessato a visualizzare giornalmente, all'interno della suddetta applicazione, lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto.

Partenza ufficiale per gli incentivi a favore di nuove assunzioni di under 30

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Pubblicata la circolare esplicativa dell'INPS. Per il Ministro Giovannini, con i 794 milioni stanziati, si potrebbe arrivare fino a 100 mila nuovi assunti

Il quadro per la fruizione degli **incentivi** volti a promuovere l'**occupazione stabile** di giovani lavoratori **fino a 29 anni** d'età, **privi d'impiego** regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi** ovvero privi di **diploma di scuola media superiore o professionale**, ex art. 1 del DL 76/2013 (il c.d. DL “Lavoro”), si completa con le **istruzioni** dell'INPS.

Il riferimento è all'incentivo economico – pari a **un terzo** della **retribuzione**, nella misura massima mensile di **650 euro** – di cui il citato articolo prevede in via sperimentale, nei limiti di risorse predeterminate e al ricorrere di specifiche condizioni, la concessione per **18 mesi**, in caso di **assunzione** dei suddetti lavoratori a **tempo indeterminato**, ovvero per **12 mesi**, in caso di **trasformazione a tempo indeterminato** di un rapporto a termine in corso con gli stessi.

Il 17 settembre, un comunicato stampa del Ministero del Lavoro ha individuato il periodo di **decorrenza** delle assunzioni e trasformazioni agevolabili – che devono essere effettuate **dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015** – e riportato la ripartizione, tra i territori nazionali, delle risorse stanziati a tal fine (si veda “[Incentivi per nuove assunzioni di giovani avvenute dal 7 agosto 2013](#)” del 18 settembre). Con la circolare n. [131](#) – datata 17 settembre, ma pubblicata ieri – l'INPS fornisce invece alcune precisazioni normative e le indicazioni operative per essere ammessi all'incentivo e fruire, mediante **conguaglio**, dello stesso.

Al riguardo, sempre ieri, il Ministro del Lavoro Enrico **Giovannini** ha annunciato che, grazie ai “794 milioni stanziati dal Governo, con una ripartizione territoriale che aiuterà soprattutto il Mezzogiorno, cui andranno 500 milioni”, le nuove assunzioni di “under 30” potrebbero arrivare “fino a 100 mila”.

Con riferimento ai lavoratori interessati, la circ. chiarisce, innanzitutto, che deve trattarsi di persone che, al momento dell'assunzione o della decorrenza della trasformazione, abbiano compiuto 18 anni e **non abbiano ancora compiuto 30 anni**. Per riempire di significato la **locuzione** legislativa “**privo di impiego regolarmente retribuito**” si rinvia, invece, al **DM 20 marzo 2013**, che definisce tale condizione come quella di chi, negli ultimi 6 mesi, non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero di chi, negli ultimi 6 mesi, abbia svolto un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo (pari, rispettivamente, a 4.800 e a 8.000 euro) escluso da imposizione.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a **tempo parziale**, ivi comprese quelle in forma di **apprendistato** (benché, in quest'ultimo caso, come spiegato dalla circolare in commento, se ne vari la misura). È espressamente **escluso** in relazione alle assunzioni di **lavoratori domestici** e deve ritenersi escluso anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro intermittente o ripartito, in quanto forme contrattuali non idonee a garantire la stabilità dell'occupazione.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'impresa

Tra le varie condizioni cui è subordinata la concessione del **bonus** (la **regolarità contributiva**, l'osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto dei contratti collettivi e dei principi generali fissati dalla L. 92/2012, le condizioni generali di **compatibilità** con il **mercato interno** previste dal Regolamento CE n. 800/2008), ci si sofferma sull'“**incremento netto dell'occupazione**”.

Ai sensi della norma in esame, infatti, è necessario che l'assunzione determini un **incremento netto dell'occupazione rispetto alla media** dei lavoratori **occupati nell'anno precedente**, valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. In caso di trasformazione, la condizione di cui si tratta può realizzarsi alla data di decorrenza della trasformazione oppure, mediante un'**assunzione compensativa successiva, entro un mese** da tale data. È poi necessario – aggiunge la circolare n. 131/2013, cui è allegata una **guida** che illustra i criteri per il calcolo – che l'incremento sia **mantenuto per ogni mese** di vigenza dell'incentivo.

Il datore deve presentare una domanda preliminare di ammissione

Sul piano operativo, poiché il beneficio spetta **fino all'esaurimento** delle **risorse** specificamente stanziare per ogni Regione, allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza, prima di effettuare l'assunzione o la trasformazione, la residua disponibilità delle stesse, è previsto un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, che prende le mosse da una “**domanda preliminare di ammissione**”.

Più precisamente, come spiega la circolare, il datore di lavoro dovrà trasmettere detta domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del **modulo telematico “76-2013”** (del cui rilascio verrà data comunicazione con un successivo messaggio) e indicando il nominativo del lavoratore e la Regione di esecuzione della prestazione lavorativa. **Entro 3 giorni**, l'INPS **verificherà** l'ammontare delle risorse residue e, in caso di disponibilità, **comunicherà** al datore di lavoro, esclusivamente in modalità telematica, che è stato “**prenotato**” in suo favore l'**importo massimo dell'incentivo** per il lavoratore indicato.

A questo punto, il datore di lavoro avrà **7 giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto per stipulare il **contratto di assunzione o di trasformazione**, e **14 giorni lavorativi** dalla ricezione della suddetta comunicazione per **comunicare** all'INPS, in via telematica, mediante l'apposita funzionalità che verrà resa disponibile, l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, presentando, contestualmente, **istanza di conferma della prenotazione** in suo favore, che varrà come **domanda definitiva di ammissione**.

Si tratta di **termini perentori**, la cui inosservanza determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione di somme.

Infine, ricevuta la suddetta domanda definitiva, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà alcuni **controlli** circa i requisiti di spettanza dell'incentivo, il

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

cui **esito**, positivo o negativo, sarà visualizzabile **all'interno del Cassetto previdenziale**.
Gli altri controlli sui presupposti dell'agevolazione saranno effettuati a posteriori.

Per gli incentivi all'assunzione

Over 50, disoccupati da oltre 12 mesi e donne: l'INPS spiega come operare
L'INPS procede con le indicazioni di carattere contabile inerenti l'utilizzo degli incentivi all'assunzione di cui alla legge Fornero riguardanti lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi e donne di qualunque età.

Nel fare seguito alla propria circolare n. 111 del 24 luglio 2013 - contenente le modalità operative per l'attuazione dell'art. 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha disciplinato un nuovo **incentivo per l'assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi e donne** di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree - l'INPS precisa quanto segue:

- i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, a regime, **denunceranno il lavoratore** valorizzando nell'elemento individuale <Tipo contribuzione> il codice "55", che ha il significato di "lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012", in quanto ammessi al beneficio della riduzione del 50% dei contributi a loro carico;

- per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, invece, il datore di lavoro **recupererà la differenza** tra la contribuzione già versata in misura intera e la contribuzione agevolata, esponendo nella denuncia contributiva il codice "L431", avente il significato di "Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012".

Con riferimento a entrambi i casi l'Inps precisa le procedure di rilevazione contabile (con l'indicazione dei nuovi conti contabili) di tale beneficio che avverrà seguendo le logiche della nettizzazione dei contributi di cui alla circolare n. 115 del 10 novembre 2005.

(Messaggio INPS 13/09/2013, n. 14473)
17/09/2013

Incentivi alle assunzioni di donne: settori e professioni con disparità di genere

Il Ministero del lavoro ha reso disponibili i due attesi decreti che provvedono, per il 2013 e 2014, ad identificare i settori e le professioni, limitatamente al settore privato, caratterizzate da un tasso di disparità di genere che supera almeno del 25 per cento la disparità media, utili ai fini della concessione degli incentivi previsti per le assunzioni dalla legge Fornero.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Con due distinti decreti interministeriali (recanti medesima data) pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, in attuazione al Decreto 16 aprile 2013, si provvede ad identificare i settori e le professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 per l'anno 2014 e 2013.

L'incentivo, di natura contributiva, trova applicazione in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Si provvede alla individuazione dei settori o delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell'anno più recente disponibile.

Decreto interdipartimentale del 02/09/2013 - Anno 2014

Decreto interministeriale di identificazione dei settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 per l'anno 2014

Decreto interdipartimentale del 02/09/2013 - Anno 2013

Decreto interministeriale di identificazione dei settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 per l'anno 2013.

Publicato il decreto

Contratto di inserimento: individuate le aree destinatarie degli incentivi

Publicato l'atteso decreto che per il periodo 2009-2012 individua le aree destinatarie degli incentivi del contratto di inserimento.

Con Decreto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, in corso di pubblicazione sulla GU, sono state individuate le aree geografiche ove il tasso di

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

occupazione femminile è inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.

Le regioni interessate sono individuate anno per anno, come indicato nel Decreto:

Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna per il periodo 2009 - 2010; per il 2011 confermate tutte le predette Regioni, tranne la Sardegna; per il 2012, come il 2011 fatta eccezione per il Lazio.

Nelle predette aree trovano applicazione gli incentivi economici legati al contratto di inserimento stipulati con donne, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle aree indicate.

Restano fermi gli effetti dei contratti di inserimento stipulati negli anni 2009/2012 con riferimento alle aree individuabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 , co.1, lett. e) del D.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione per tempo vigente.

Nelle predette aree, laddove non coincidenti con quelle indicate sopra dal decreto in commento, non trovano applicazione i benefici economici di cui al citato d.lgs. n. 276.

(Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10/04/2013)

Incentivi per l'assunzione stabile di giovani

Fino a 650 euro al mese per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 "svantaggiati". Questa l'entità del nuovo bonus introdotto dal DL n. 76/2013 (art. 1) per ridurre la disoccupazione giovanile. Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 794 milioni di euro (500 milioni per le regioni del Sud e 294 per le restanti).

L'articolo 1 del DL 28 giugno 2013 n. 76, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, ha introdotto un incentivo diretto a sostenere l'occupazione stabile di giovani "svantaggiati".

In particolare, l'agevolazione viene riconosciuta ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- vivano soli con una o più persone a carico.

Il contributo sarà concesso anche in caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Per ogni lavoratore assunto, è prevista la concessione di un sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di 650 euro.

L'incentivo, erogato nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato) e sarà corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

I rapporti di lavoro agevolabili sono quelli stabilizzati o attivati dal 29 giugno 2013 (giorno successivo di entrata in vigore del DL n. 76/2013), e comunque a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione dei fondi stanziati, e fino al 30 giugno 2015.

La norma individua quali beneficiari dell'incentivo i datori di lavoro. Analogamente a quanto previsto in relazione a precedenti agevolazioni, l'espressione usata da legislatore - “datori di lavoro” - porta a ritenere che destinatari della disposizione siano tutti i soggetti che in base alla vigente normativa sul lavoro rivestono tale qualifica.

L'incentivo, pertanto, dovrebbe spettare a:

- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di persone e soggetti ad esse equiparati;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Ai fini dell'ammissibilità, le nuove assunzioni che hanno accesso all'incentivo dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti alla data dell'assunzione.

Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, per realizzare l'incremento occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore assunzione, per la quale non dovranno essere rispettate le condizioni soggettive richieste per i neo assunti.

La norma precisa che l'incremento della base occupazionale dovrà essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all'assunzione. Nel caso di lavoratori assunti con contratti part-time a tempo indeterminato, il calcolo della base occupazionale dovrà essere effettuato in misura ridotta, proporzionale al rapporto tra le ore prestate dal lavoratore part-time e le ore ordinarie previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.

L'incremento occupazionale dovrà essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o facenti capo (anche per interposta persona) allo stesso soggetto. Come esplicitamente indicato dalla norma, la fruizione degli incentivi è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall'articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (dettagliate nella Circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012), ossia:

- gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- gli incentivi non spettano se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

La gestione dell'intervento è affidata all'Inps, che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 76/2013 (28 giugno 2013), dovrà predisporre le procedure telematiche per ricevere le domande di contributo. L'incentivo sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione meno recente, e, nel caso di insufficienza delle risorse stanziare, l'Inps, con riferimento alla Regione per la quale si sia verificato l'esaurimento dei fondi disponibili, non accetterà ulteriori richieste, fornendo immediata comunicazione.

Le risorse stanziare ammontano a:

- 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno (100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016);
- 294 milioni per le restanti regioni (48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali).

La regione interessata all'attivazione dell'incentivo sarà tenuta a farne espressa domanda entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la coesione territoriale.

Le Regioni e Province autonome, anche non rientranti nel Mezzogiorno, potranno prevedere - a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013 - l'ulteriore finanziamento dell'incentivo. In tal caso il bonus si applicherà alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

La decisione regionale di attivare l'incentivo dovrà indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps.

L'incentivo in pillole

Cosa incentiva

Viene agevolata l'assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche mediante trasformazione di un contratto a termine) di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- vivano soli con una o più persone a carico

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Soggetti beneficiari

Il bonus spetta ai datori di lavoro

Incentivo

Sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino ad un massimo di 650 euro per lavoratore assunto, per un periodo di 18 mesi (12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato)

Condizione per ottenere l'incentivo

Le nuove assunzioni che hanno accesso all'incentivo dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti alla data dell'assunzione. Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, per realizzare l'incremento occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore assunzione (per la quale non dovranno essere rispettati i requisiti soggettivi dei neo assunti)

Disciplina Ue

L'agevolazione è soggetta al Regolamento (Ce) n. 800/2008

Il Ministero del lavoro conferma che trova applicazione la maxi sanzione per lavoro nero nelle fattispecie di lavoro accessorio esclusivamente laddove l'utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all'INPS/INAIL, connessa all'attivazione delle prestazioni stesse. In presenza di comunicazione, invece, ma senza remunerare talune giornate di prestazione con il voucher, la sanzione in oggetto non si applica.

Oggetto di attenzione da parte del Ministero del lavoro è la applicabilità della c.d. maxi sanzione per lavoro "nero" nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio - ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 - che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.

In via preliminare, si ricorda che per le tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è richiesta la comunicazione al Centro per l'impiego, tra le quali è annoverabile anche il lavoro accessorio, il Ministero ha già chiarito (circolare n. 38/2010), che la c.d. maxi sanzione per lavoro "nero" può trovare applicazione, in virtù del disposto di cui all'art. 4. L. n. 183/2010, nella misura in cui non siano stati effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della P.A,

In merito alle prestazioni di lavoro occasionale/accessorio, si è ritenuto pertanto che il personale ispettivo possa irrogare il provvedimento in questione esclusivamente laddove l'utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all'INPS/INAIL, connessa all'attivazione delle prestazioni stesse. Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali ovvero da intendersi come "prestazione di fatto", non censita preventivamente nei confronti della P.A.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2

00198 Roma

Tel. 06 85301700

inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.

83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642

info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Per quanto concerne le modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 al lavoro accessorio, si evidenzia che è stato introdotto un diverso criterio di quantificazione del compenso per prestazioni di lavoro accessorio, ancorandolo alla durata oraria delle stesse.

Come già chiarito (circolare 4/2013), si è voluto scongiurare in tal modo che un unico voucher, attualmente del valore di dieci euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate; assume dunque fondamentale importanza ricostruire in sede di verifica ispettiva l'aspetto afferente alla durata della prestazione resa.

Analoghi accertamenti si ritengono necessari anche con riferimento ai casi in cui si utilizzino prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all'INPS/INAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate.

Nelle suddette ipotesi, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all'irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell'avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti.

Al riguardo appare tuttavia necessario operare una "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.

(Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12/07/2013, n. 12695)

Lavoratori svantaggiati: pronta la modulistica INPS per accedere agli incentivi

L'INPS comunica che è disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito il modulo "92-2012" per la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell'incentivo all'assunzione di particolari categorie di lavoratori svantaggiati. Definite le modalità operative da seguire per potere accedere al beneficio contributivo.

L'Inps ricorda che con recentissima circolare (n. 111 del 2013 - cfr.) ha fornito le prime indicazioni per la concreta fruizione degli incentivi all'assunzione, previsti dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92, in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori:

- uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e *“disoccupati da oltre dodici mesi”*;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e *“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”*;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e “*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*”;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi*”.

Torna sul tema l'Istituto rimarcando che la nozione di lavoratore “*privo di un impiego regolarmente retribuito*” è stata definita dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 ed è stata ora chiarita - con particolare riferimento all'incentivo previsto dalla legge 92/2012 - dal Ministero stesso, mediante la circolare n. 34 del 25 luglio 2013 (cfr.).

In sintesi - in conformità al decreto ed ai chiarimenti ministeriali - deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

- non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;

- né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

Inoltre, la situazione di “*priva di impiego regolarmente retribuito*” prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal d.lgs. n. 181/00; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego

Circa i criteri dettagliati di individuazione delle suddette situazioni l'Inps rinvia direttamente al decreto ministeriale e alla circolare ministeriale citati.

L'Istituto evidenzia poi in modo particolare che - a parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1 della circolare Inps 111/2013 richiamata sopra - i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*” ovvero ovunque residenti e “*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi*”.

Rimane ancora preclusa - in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale - l'applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera - in sfavore della donna - di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

Il modulo di comunicazione on-line per la fruizione dell'incentivo

Modulistica e istruzioni operative

A decorrere dal 30 luglio 2013, all'interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, è disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell'incentivo; il fac-simile del modulo è allegato al messaggio in commento.

Lo stesso modulo “92-2012” deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.

Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all'invio, prima dell'elaborazione da parte dei sistemi centrali.

Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale aziende.

I quesiti di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate come FAQ nel portale INTRANET dell'istituto e sarà creato un elenco esportabile che verrà periodicamente aggiornato; i quesiti di rilevanza esterna aggiorneranno la corrispondente pagina informativa del sito INTERNET www.inps.it, accessibile seguendo il seguente percorso: *informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi all'assunzione > consulta le faq.*

(Messaggio INPS 29/07/2013, n. 12212)

Pubblicate le istruzioni operative

Assunzione di disoccupati over 50: come chiedere gli incentivi all'INPS

L'INPS illustra come procedere all'accesso al nuovo incentivo previsto dalla Legge Fornero per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

Con decorrenza 1.1.2013 la legge n. 92 del 2012 (articolo 4, commi 8-11) ha previsto la concessione di una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'assunzione

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e

- di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

L'Inps fornisce ora le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo.

Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

L'incentivo riguarda l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

1. uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e *disoccupati da oltre dodici mesi* ;

2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e *prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi* ;

3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e *prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*;

4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e *“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.*

Nell'attesa che venga emanata dal Ministero del lavoro la circolare esplicativa del Decreto 30.3.2013, l'Inps illustra l'applicazione dell'incentivo **in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi.**

In relazione a questa categoria di lavoratori si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego; l'età deve essere considerata al momento di decorrenza dell'originaria assunzione, salve le precisazioni contenute nei paragrafi 2.1.4 e 2.1.5; il possesso dello stato di disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Rapporti incentivati. Misura e durata dell'incentivo

Assunzione diretta

Fattispecie generali

L'incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- le assunzioni a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
- il part-time
- per l'assunzione a scopo di somministrazione
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.

Non spetta, invece, tra l'altro, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato: la riduzione spetta per diciotto mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato: la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto - effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

Discontinuità tra prima e seconda assunzione

In applicazione del criterio generale di flessibilità l'incentivo può spettare anche nell'ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata - *con soluzione di continuità* - una nuova assunzione - a tempo determinato o indeterminato - dell'ex dipendente; in tal caso è necessario - ai fini del riconoscimento dell'incentivo - che il lavoratore abbia mantenuto - secondo la disciplina dello stato di disoccupazione contenuta nel d.l.vo 181/2000 - l'anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l'incentivo spetta - se sussistono le altre condizioni di legge - per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.

Limiti di cumulo

In applicazione dei limiti di cumulo desumibili dall'articolo 4, comma 13, della legge 92/2012, spetta solo l'incentivo residuo per l'assunzione effettuata da un datore di

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi - a titolo di lavoro subordinato o somministrato - abbia già goduto dell'incentivo; la stessa limitazione si applica nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore.

L'incentivo deve essere riconosciuto senza operare riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati, se - nel frattempo, in applicazione della disciplina di cui al d.l.vo 181/2001 - il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.

Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013

In particolari situazioni l'incentivo può spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolati, in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013.

Spetta l'incentivo

- fino al limite massimo di 12 mesi - per le proroghe di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013; l'incentivo spetta a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato. L'incentivo non spetta se, al momento della proroga, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, co. 4 quinquies, d.l.vo 368/2001, e dell'articolo 4, co. 12, lett. a), l. 92/2012

- fino al limite massimo di 18 mesi - per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013; l'incentivo spetta a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato.

L'incentivo non spetta se, al momento della trasformazione, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, co. 4 quater, d.l.vo 368/2001, e dell'articolo 4, co. 12, lett. a), l. 92/2012.

In tali speciali ipotesi l'incentivo spetta anche se il lavoratore non abbia compiuto cinquant'anni alla data dell'originaria assunzione; è necessario che abbia almeno cinquant'anni alla data della proroga o della trasformazione.

Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati, instaurati dopo il 2012

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

In particolari situazioni l'incentivo può altresì spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti originariamente non agevolati, instaurati dopo il 2012; infatti può avvenire che il datore di lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore, che abbia meno di cinquant'anni alla data dell'assunzione e abbia poi almeno cinquant'anni alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

In tal caso, per le proroghe spetta l'incentivo - fino al limite massimo di 12 mesi - a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato.

L'incentivo non spetta se, al momento della proroga, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, co. 4 quinquies, d.l.vo 368/2001, e dell'articolo 4, co. 12, lett. a), l. 92/2012.

Per le trasformazioni a tempo indeterminato spetta l'incentivo - fino al limite massimo di 18 mesi - a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato.

L'incentivo non spetta se, al momento della trasformazione, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, co. 4 quater, d.l.vo 368/2001, e dell'articolo 4, co. 12, lett. a), l. 92/2012.

Assunzione a scopo di somministrazione

L'incentivo spetta all'agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.

In caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato, l'incentivo spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per i periodi di somministrazione a tempo determinato; spetta anche mentre il lavoratore è in attesa di assegnazione.

Durante l'eventuale periodo in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione continuano a spettare - se non scaduti - gli incentivi; la riduzione contributiva spetta in relazione ai contributi dovuti sull'indennità di disponibilità.

In caso di assunzione a tempo indeterminato l'agenzia potrà fruire del beneficio per un periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti dell'incentivo. Il periodo agevolato non è

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

diminuito se, tra il precedente e l'attuale godimento da parte dell'utilizzatore, il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e sia poi tornato ad esserlo, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato - in conformità al principio del cumulo, di cui all'art. 4, co. 13, secondo periodo - il limite massimo di durata dell'incentivo (12 mesi) non deve essere riferito all'agenzia, ma al singolo utilizzatore.

La stessa agenzia può pertanto superare il limite di 12 mesi complessivi previsti per l'assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore; è necessario però che, al momento di ogni assunzione, il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.

In caso di proroga del rapporto intercorrente tra l'agenzia e il lavoratore:

- qualora venga prorogata la somministrazione in favore dello stesso utilizzatore, ai fini della prosecuzione dell'incentivo rileva lo stato di disoccupazione posseduto al momento dell'originaria assunzione da parte dell'agenzia;

- qualora il lavoratore venga somministrato ad un diverso utilizzatore, l'incentivo spetta se, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe posseduto ancora l'anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato - da effettuarsi, ai fini della spettanza dell'incentivo, entro la scadenza dell'incentivo relativo al rapporto in corso - l'agenzia potrà fruire del beneficio per un nuovo periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti dell'incentivo.

Assunzione diretta successiva a utilizzazione con somministrazione

Nel caso di un soggetto che utilizzi un lavoratore mediante una somministrazione agevolata e successivamente lo assuma alle proprie dirette dipendenze, l'incentivo spetta per il periodo residuo non goduto, se - al momento dell'assunzione - il lavoratore possieda ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi.

Spetta l'incentivo residuo, a prescindere dall'anzianità di disoccupazione posseduta dal lavoratore al momento dell'assunzione diretta, nelle ipotesi in cui il lavoratore viene *prima* somministrato a tempo determinato, nell'ambito di un rapporto a tempo anch'esso determinato - e *poi* venga assunto alle dirette dipendenze dell'ex utilizzatore, a condizione che:

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- l'assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto all'utilizzazione indiretta;

- l'assunzione diretta sia effettuata entro la scadenza dell'incentivo, computata rispetto alla situazione dell'ex utilizzatore.

Utilizzazione con somministrazione successiva ad assunzione diretta

Nei casi in cui un soggetto svolga con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato - agevolato o non agevolato - e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione, l'incentivo relativo alla somministrazione spetta - ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge -, a condizione che il lavoratore sia disoccupato da almeno dodici mesi nel momento dell'assunzione.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

Gli incentivi sono subordinati:

- alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

- l'adempimento degli obblighi contributivi;
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
- alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (circa l'articolo 40, vedi l'allegato 2);

Le condizioni di regolarità previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006

Si ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l'agenzia di somministrazione, in quanto l'agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi (cfr. articolo 25, d.l.vo 276/2003); invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l'agenzia di

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

somministrazione che l'utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Le condizioni derivanti dai principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012

Assunzioni in attuazione di preesistente obbligo

Si escludono gli incentivi quando l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato - originariamente agevolato -, il residuo incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia nel frattempo maturato un diritto di precedenza rispetto alla proroga o alla trasformazione.

Come anticipato al paragrafo 2.1, qualora - dopo una prima assunzione a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi - venga effettuata - con soluzione di continuità - una nuova assunzione agevolata a tempo determinato, e - successivamente - intervenga una trasformazione a tempo indeterminato, il residuo incentivo connesso alla trasformazione non spetta, se il lavoratore abbia maturato - al momento della trasformazione - un diritto di precedenza all'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.

Assunzioni che violano un diritto altrui di precedenza all'assunzione.

Esclusi gli incentivi quando l'assunzione viola un diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore ovvero quando l'utilizzazione mediante somministrazione non sia preceduta dalla offerta di riassunzione in favore del lavoratore titolare del diritto di precedenza.

La condizione deve essere autonomamente valutata per ogni assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato.

Datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione

Analogamente, in relazione ad ogni assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato, va valutata la condizione prevista dall'articolo 4, comma 12, lett. c), l. 92/2012: gli incentivi sono esclusi se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto - nella stessa unità produttiva - sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui siano acquisite professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento

L'incentivo è altresì escluso “con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore” (articolo 4, comma 12, lett. d), l. 92/2012).

I limiti di cumulo dell'incentivo.

L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo (ex art. 4, comma 13, della legge 92/2012).

A seguire si riassumono alcuni dei principali criteri di applicazione del cumulo.

Ai fini della determinazione della durata massima dell'incentivo spettante per un medesimo lavoratore, devono essere considerati equivalenti gli incentivi goduti dallo stesso soggetto in qualità di datore di lavoro e di utilizzatore indiretto, mediante contratto di somministrazione (si v. circolare 137/2012, par. 1.4.1.)

Come anticipato al paragrafo 2.1.3, si evidenzia che il limite massimo di durata di un incentivo per lo stesso lavoratore è computato considerando unitariamente i periodi di utilizzazione agevolata, diretta e indiretta, non solo da parte dello stesso soggetto ma anche da parte di soggetti diversi, se appartenenti allo stesso gruppo ovvero collegati.

Come già detto al paragrafo 2.2, in caso di assunzione a tempo determinato, il limite massimo di durata dell'incentivo (12 mesi) non deve essere riferito all'agenzia, ma al singolo utilizzatore. La stessa agenzia può pertanto superare il limite di 12 mesi complessivi previsti per l'assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore; è necessario però che, al momento di ogni assunzione, il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.

Come già detto al paragrafo 2.1, l'incentivo deve essere riconosciuto senza operare riduzioni connesse al precedente rapporto agevolato, se, nel frattempo - in applicazione della disciplina di cui al d.l.vo 181/2001 -, il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.

Le condizioni di compatibilità con il mercato interno.

L'incentivo, già nella sua astratta disciplina legale, è conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 40 del regolamento comunitario 800/2008.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa
L'incremento netto dell'occupazione

La condizione inerente l'incremento occupazionale, deve essere invece verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate.

L'incentivo spetta se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non avvenga per:

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

L'incremento deve essere attualmente valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.

Per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato, l'incentivo è subordinato ad una nuova valutazione dell'incremento occupazionale : in tal caso il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione è escluso dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o la trasformazione. Nelle ipotesi in cui sia effettuata la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non agevolato - instaurato prima del 2013 ovvero instaurato quando il lavoratore non aveva ancora cinquant'anni -, il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione è invece compreso nel computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o trasformazione.

In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato), ai fini dell'incremento

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

occupazionale la qualità formale di datore di lavoro dell'agenzia di somministrazione deve essere ritenuta prevalente rispetto al suo ruolo economico di intermediario. Pertanto l'incremento occupazionale deve essere valutato rispetto ai dipendenti dell'agenzia; nella base di computo della forza aziendale dell'agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato); l'incremento deve essere valutato rispetto all'intera organizzazione dell'agenzia; non devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione (come già detto, questi devono essere compresi nella forza aziendale dell'utilizzatore).

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, nell'ambito di un rapporto a tempo anch'esso determinato - intercorrente tra il lavoratore e l'agenzia -, e poi, senza soluzione di continuità, viene assunto (a tempo determinato o indeterminato) direttamente dall'utilizzatore, l'incremento occupazionale deve essere nuovamente valutato, ma al netto del lavoratore somministrato; tale parziale deroga ai criteri di computo dell'incremento occupazionale è possibile se l'assunzione avviene entro la scadenza dell'incentivo, computata rispetto alla situazione dell'utilizzatore.

Se lo stesso giorno intervengono più assunzioni "astrattamente" agevolate, l'incremento occupazionale va valutato singolarmente per ciascuna.

Il requisito dell'incremento occupazionale - qui illustrato - e la condizione del rispetto di eventuali diritti di precedenza alla riassunzione - illustrata al paragrafo 3.2.2 - devono entrambi ricorrere ai fini della spettanza dell'incentivo.

Dubbi circa le modalità di individuazione dei casi in cui si realizza l'incremento occupazionale potranno essere segnalati alle Sedi presso cui il datore di lavoro assolve agli obblighi contributivi; le Sedi potranno avvalersi della consulenza della Direzione centrale entrate inviando un quesito all'indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.

Aiuti illegittimi. Imprese in difficoltà

Gli incentivi sono altresì subordinati:

- alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234);

- alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).

Di tali condizioni viene fatta menzione nella comunicazione telematica per l'applicazione del beneficio. In caso di assunzione o proroga a tempo determinato a scopo di somministrazione, le condizioni descritte vanno riferite all'utilizzatore e non all'agenzia.

Coordinamento con altri incentivi

Articolo 4, commi 8, 9 e 10, l. 92/2012 e articolo 8, comma 9, l. 407/1990 (agevolazioni contributive per l'assunzione di disoccupati di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi): si applica quest'ultimo

Ricorrendo particolari condizioni è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell'incentivo della legge 407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Infatti spetta l'incentivo previsto dalla legge 407/1990, nell'ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, a condizione - tra l'altro - che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto di lavoro fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato; non spetta se il lavoratore ha maturato nel frattempo il diritto di precedenza all'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. L'incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

Per applicare l'incentivo previsto dall'articolo 4, commi 8-11, l. 92/2012 è necessario che:

- il lavoratore cinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi (quindi da almeno 13 mesi);
- per le modalità di computo dell'anzianità di disoccupazione si rinvia all'art. 2, co. 6, d.l.vo 181/2000);
- la donna residente in aree svantaggiate ovvero appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- la donna infracinquantenne, che risiede in un'area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per applicare l'incentivo previsto dall'articolo 8, co. 9, l. 407/1990 il lavoratore deve essere disoccupato da almeno 24 mesi.

Articolo 4, commi 8, 9 e 10, l. 92/2012 e articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, l. 223/1991 (incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: si applicheranno questi ultimi).

Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro

Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line "92- 2012", che verrà messo a breve a disposizione all'interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it (dell'avvenuto rilascio del modulo telematico sarà dato avviso mediante pubblicazione di specifico messaggio); la comunicazione deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

L'Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all'incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "2H" che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di "datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012"; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di istanza "92-2012".

I datori di lavoro ammessi all'incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell'elemento individuale <TipoContribuzione> il codice "55" che assume il nuovo significato di " lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012".

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà **recuperare** la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all'interno dell'elemento <Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <AltreACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice **“L431”** avente il significato di **“Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012.”** e nell'elemento <ImportoACredito> il relativo importo. Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens **entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.**

I dati relativi al recupero - esposti nell'UniEmens - saranno riportati, nel DM2013 **“VIRTUALE”** ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito **“L431”**. Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell'agevolazione i datori di lavoro, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare - per ogni lavoratore interessato - un flusso regolarizzativo riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice **“L431”**.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esposto il codice **“L431”** per conguagli non spettanti, le somme indebitamente conguagliate dovranno essere restituite valorizzando nell'elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DenunciaIndividuale> il nuovo codice causale **“M431”** avente il significato di **“Restituzione contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”** e indicando nell'elemento <ImportoADebito> l'importo da restituire.

Datori di lavoro agricoli

In ragione della periodicità trimestrale della trasmissione telematica delle dichiarazioni di manodopera agricola, i datori di lavoro agricoli ammessi all'incentivo inizieranno a denunciare il lavoratore agevolato con il modello DMAG/Unico relativo al terzo trimestre (luglio - settembre 2013).

Segue apposito messaggio con le istruzioni operative anche per il recupero della contribuzione relativa ai trimestri (primo e secondo 2013) già decorsi alla data di pubblicazione della circolare in commento.

Datori di lavoro che impiegano lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ex Enpals)

La denuncia del lavoratore interessato all'incentivo sarà effettuata sulla base delle seguenti modalità:

- per i datori di lavoro ammessi all'incentivo, che si avvalgono del flusso integrato in

UNIEMENS, esponendo il codice **“LA”** nell'elemento individuale <**CodiceAgevolazione**>;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- per i datori di lavoro ammessi all'incentivo che si avvalgono della procedura on-line fruibile dal sito dell'Istituto, valorizzando il campo “codice agevolazione”, afferenti ai dati individuali del lavoratore, con il codice “LA”.

Per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, l'Istituto opererà l'aggiornamento delle denunce già presentate, sulla base delle informazioni contenute nel modulo di istanza on-line “92-2012”.

Il recupero della maggiore contribuzione versata potrà essere effettuato, entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della circolare in commento, attraverso la riduzione dell'ammontare di uno più versamenti mensili afferenti alla Gestione lavoratori dello spettacolo ovvero alla Gestione sportivi professionisti in misura pari all'ammontare totale dell'importo da recuperare.

Si fa, infine, presente che la riduzione contributiva di cui alla presente circolare non opera sul contributo di solidarietà previsto dall'art. 1, commi 8 e 14, del d.l.vo 182/1997 e dall'art. 1, commi 3 e 4, del d.l.vo 166/1997.

(Circolare INPS 24/07/2013, n. 111)

Lavoro in somministrazione: individuazione dei lavoratori svantaggiati

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013 il Decreto ministeriale 20 marzo 2013, recante la definizione di “lavoratori svantaggiati” ai fini dell'applicazione delle norme sul lavoro in somministrazione senza causale.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5-ter del d.lgs. n. 276/2003 (lavoro in somministrazione acausale), e in conformita' a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono definiti lavoratori svantaggiati:

a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale” (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

c) "chi e' occupato in uno dei settori economici dove c'e' un tasso di disparita' uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato.

(D.M. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 20/03/2013 02/07/2013, n. 153)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it